



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO**

---

**CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

SENTENZA 233/2021 -23 febbraio 2021

NOCERINO	<b>giudice</b>
V.S. e altri	<b>ricorrenti</b>
Fondo Pensioni Sicilia	<b>convenuto</b>

**Retribuzione utile ai fini del calcolo della base pensionabile – Emolumenti della retribuzione fissi e continuativi con funzione di permanente corrispettività – Esclusiva loro rilevanza -**

La composizione della base pensionabile è materia regolata dalla legge e non può, quindi, essere oggetto di contrattazione collettiva. A quest'ultima, infatti, compete solo la regolamentazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro e quindi la determinazione della retribuzione (ex l. art. 45 del d.lgs. 165/2001). Conseguentemente, per determinare ciò che rileva nel calcolo della base pensionabile o delle quote della pensione può aversi riguardo esclusivamente alle previsioni normative.

---

La l.r. 9/2015 non ha mutato la nozione di base pensionabile. Infatti, l'art. 51, comma 2, L. R. n. 9/2015 si è limitato a sostituire nell'art. 20 L. R. n. 21/2003 alle parole alla retribuzione ultima in godimento con le parole alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni. Pertanto, agli effetti del calcolo della quota retributiva, resta fermo il richiamo alla l.r. 2/1962. Di tale ultima, segnatamente, vengono in rilievo gli artt. 4 e 31. Se, dunque, a tali norme bisogna far riferimento per stabilire quale sia la base pensionabile per il calcolo della quota retributiva, non sembra ragionevole che la nozione di base pensionabile muti allorché essa venga richiamata dalle norme come tetto pensionistico per stabilire il limite erogabile del relativo trattamento. In altri termini, se l'art. 51 L. R. 9/2015 richiama l'art. 20 L.R. n. 21/2003, lasciando fermo quanto in precedenza previsto per il cal-

colo della quota retributiva, sarebbe irragionevole ed incoerente pensare che lo stesso legislatore, nell'art. 52 della medesima legge, abbia inteso riferirsi ad una nozione diversa di base pensionabile per stabilire il tetto massimo del quantum erogabile. Del resto, per quanto sopra illustrato, la contrattazione collettiva in tema di struttura della retribuzione non può essere considerata per individuare la nozione di retribuzione a fini pensionistici, nel senso che non tutto ciò che per i contratti collettivi costituisce retribuzione può costituire retribuzione per la legislazione pensionistica. L'esistenza dell'invocato automatismo è da escludersi perché, diversamente, si delegherebbe in modo indiretto la materia pensionistica alla contrattazione delle parti sociali. Escluso l'automatismo in argomento, si è affermato in giurisprudenza che, onde un emolumento possa essere qualificato come rilevante ai fini del calcolo della cd. prima quota, lo stesso deve essere provvisto dei requisiti della fissità e continuità, cioè deve avere una funzione di permanente corrispettività (C. conti, App. Sicilia, n.100/A/2011). Considerazioni queste, che per quanto sopra illustrato, valgono anche per qualificare come rilevante un emolumento ai fini del calcolo del tetto pensionistico. Pertanto, per stabilire i contorni della retribuzione da utilizzare ai fini del tetto pensionistico, nessun automatismo può essere considerato tra le voci comprese nell'art. 80 CCRL.

***Estensore delle massime*** avv. Orazio Sciacca